

## CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Legge n.190 del 23 dicembre 2014, legge di stabilità 2015 - decreto attuativo del 27 maggio 2015

### PERIODO FISCALE 2019

#### > SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti ammessi sono **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalla dimensione e dal regime contabile adottato. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al D.M. 4.9.1996.

#### > AMBITO TEMPORALE

Le nuove modalità si applicano al periodo fiscale che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

#### > QUANTO

La misura massima annuale del credito di imposta riconosciuta per ciascun beneficiario è di 10 milioni di euro.

#### > ATTIVITÀ AGEVOLABILI

**Ricerca fondamentale** lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

**Ricerca industriale**, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale.

**Sviluppo sperimentale** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi, servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; sono ricompresi anche gli "studi di fattibilità".

Sono agevolabili anche gli investimenti in produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

#### > TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI

*Sono agevolabili i seguenti costi:*

- **A** - Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S; aliquota **50%**.
- **A bis** - Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S; aliquota **25%**.
- **B** - Quote d'ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; aliquota **25%**.
- **C** - Spese per contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo); aliquota **50%**.
- **C bis** - Spese per contratti di ricerca *extra-muros* con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo); aliquota **25%**.
- **D** - Competenze tecniche e private industriali; aliquota **25%**.
- **D bis** - materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S; aliquota **25%**.



## > COME SI UTILIZZA

### Le modalità di fruizione:

- Nessuna istanza preventiva (credito **automatico**);
- Credito utilizzabile in **compensazione** attraverso F24 con apposito codice tributo 6857;
- Deve essere riportato nel **quadro RU** del modello UNICO;
- Decorre dal **periodo di imposta successivo** a quello di sostenimento dei costi;
- Il credito **non concorre** alla formazione del **reddito imponibile** (IRPEF/IRES/IRAP);
- L'imputazione avviene secondo le **regole generali di competenza fiscale** previste dall'articolo 109 del TUIR (anche per i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale, forfettaria e secondo i principi contabili internazionali);
- L'ammontare residuo potrà essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito nei periodi successivi.

## > CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito è cumulabile con altre misure agevolative salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

## > DOCUMENTAZIONE

### • CERTIFICAZIONE

La documentazione contabile deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali deve essere **"allegata"** al bilancio.

Tutti i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio.

La fruizione del credito è subordinata all'obbligo di certificazione.

Le spese suddette si considerano ammissibili entro il limite massimo di **euro 5.000** e si aggiungono al credito di imposta spettante.

• **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA** del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall'impresa, deve essere **redatta** a cura del **responsabile aziendale** delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

Nel caso di **"ricerca extra-muros"**, invece, la redazione della relazione tecnica è posta a cura dello stesso **soggetto cui sono state commissionate le attività** di ricerca e sviluppo.

## DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

	VALORE	DI CUI SPESE LETT. A) ALIQUOTA 50%	DI CUI SPESE LETT. A-BIS) ALIQUOTA 25%
<b>Investimenti effettuati nel 2019 (A)</b>	<b>€ 600.000</b>	<b>€ 360.000 &gt; 60%</b> (di 600.00)	<b>€ 240.000 &gt; 40%</b> (di 600.00)
Media di riferimento (2012-2014) (B)	€ 100.000		
Spesa incrementale complessiva (A-B)	€ 500.000		
<b>Spesa incrementale agevolabile</b>		<b>€ 500.000 x 60% = € 300.000</b>	<b>€ 500.00 x 40% = € 200.000</b>
<b>Aliquota applicata</b>		<b>50%</b>	<b>25%</b>
<b>Credito R&amp;S maturato nel 2019</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 300.000 x 50% = € 150.000</b>	<b>€ 200.000 x 25% = € 50.000</b>

Il parametro storico dovrà essere ricalcolato qualora l'impresa opti per l'inclusione, nel periodo di imposta 2019, delle spese previste alla lettera d-bis) sopra citate. Tuttavia, qualora determini una riduzione della spesa incrementale agevolabile, l'impresa ha la facoltà di rinunciare a tale inclusione. Il nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico dato che opera direttamente sull'eccedenza agevolabile. La soglia minima di investimento deve essere pari ad almeno **euro 30.000**.

## > CONTROLLI

I controlli sono svolti dall'Agenzia delle Entrate sulla documentazione contabile certificata volti a verificare la sussistenza, pertinenza e congruità delle condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, nonché l'ammissibilità delle attività e dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre la facoltà di richiedere al Ministero dello sviluppo economico un parere qualora si rendano necessarie "valutazioni di carattere tecnico".

## > SANZIONI

L'utilizzo del credito di imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste prevede l'applicazione di una sanzione pari al 30% del credito utilizzato, l'utilizzo di un credito di imposta inesistente (mancanza del presupposto costitutivo) prevede una sanzione che varia dal 100% al 200% della misura del credito stesso.